



Comune  
di **Argenta**

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione  
n. **48**  
del **05/09/2011**

### **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

Seduta pubblica

**OGGETTO: R.U.E di Argenta: Interpretazione autentica e recepimento norme sovraordinate in materia di spandimento e Piani di Investimenti in Azienda agricola. Modifica Artt. I.8, III.39, III.40 del RUE approvato con Deliberazione C.C. n.90 del 5/10/2009**

L'anno **Duemilaundici** e questo di **Cinque** del mese di **Settembre** alle ore **19:30**, in Argenta, nella sede Comunale, nella sala delle adunanze.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall'art. 10 dello Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio comunale. Fatto l'appello risultano:

#### **Presenti**

FIorentini ANTONIO  
LEONI SARA  
MANZOLI REMO  
BASSI ANDREA  
VOLPI ANGELA  
SIMONI LUCA  
GHESINI LANFRANCA  
CAI NADIA  
GIBERTI FABRIZIO  
MANCINI DAVIDE  
ZANOTTI DAVIDE  
BOLOGNESI PAOLO  
GAIANI CESARE  
PEZZETTA SILVANO  
STROZZI GABRIELE  
BRUNAZZI LUCA  
CEVININI MARZIA  
BRINA GIUSEPPE

Totale presenti: 18

#### **Assenti**

MINGOZZI MARCELLA  
ZANFORLINI MAURO  
AZZALLI GABRIELLA

Totale assenti: 3

Sono presenti gli Assessori: Baldini A, Alberani C, Zaina G L, Orioli L, Gomedi I., Borea S.,  
Giustificano l'assenza i Signori :

Assiste il Segretario Generale: CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra LEONI SARA Presidente, dichiara aperta la seduta.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

1) VOLPI ANGELA  
3) BRINA GIUSEPPE

2) MANZOLI REMO

il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati

Presenti Nr. 18 Consiglieri

Seduta del 05/09/2011  
Nr. 48

**Oggetto:** R.U.E di Argenta: Interpretazione autentica e recepimento norme sovraordinate in materia di spandimento e Piani di Investimenti in Azienda agricola. Modifica Artt. I.8, III.39, III.40 del RUE approvato con Deliberazione C.C. n.90 del 5/10/2009

*Omissis*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la disciplina degli spandimenti è affrontata attraverso il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con DCC n.90 del 5/10/2009 di seguito riportato.

**ART. III. 39 SPANDIMENTO DI FANGHI, DI LIQUAMI E DI FERTILIZZANTI**

*1. Lo spandimento di liquami di origine zootecnica, o di fanghi o di fertilizzanti è ammesso nel rispetto delle disposizioni sovraordinate che regolano la materia (Piano di spandimento) rispettando comunque le seguenti distanze minime:*

- m. 500 dal perimetro del territorio urbanizzato residenziale (ossia al netto degli ambiti ASP);
- m. 300 dai nuclei residenziali rurali (di cui all'ART. 3.19);
- m. 50 da abitazioni sparse;
- m. 200 da corsi d'acqua ad uso irriguo;
- m. 20 da scoli;
- m. 20 dai confini di proprietà.

*Ai fini della verifica di sostenibilità degli spandimenti rispetto alla classificazione del territorio come area vulnerabile da nitrati, vanno esclusi dalla SAU i terreni compresi entro le distanze sopra indicate.*

Considerato che:

- l'articolo richiamato definisce delle distanze minime di applicazione rispetto a due ambiti: nuclei residenziali/abitazioni singole/confini e corsi d'acqua ad uso irriguo/scoli. La diversa natura dei due ambiti sottende anche la motivazione di introdurre fasce di rispetto: nel primo caso sono prevalenti le esigenze di decoro e assenza di emissioni odorigene, nel secondo caso trattasi di criteri adottati a salvaguardia dei corsi d'acqua.

Richiamate:

- le disposizioni normative sovraordinate relative alla prevenzione dell'inquinamento e alla salvaguardia delle acque rispetto all'utilizzo di fertilizzanti, reflui zootecnici ed altre matrici usate in agricoltura:
  - o Direttiva 91/676/CEE "Direttiva Nitrati",
  - o D.Lgs. 152/06 parte terza,
  - o Decreto Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006,
  - o D. Lgs. 99/1992
  - o DAL RER 40/2005,
  - o DAL RER 96/2007,
  - o DGR ER 2773/2004,
  - o L.R. 4/2007,

- DGR ER 1255/2009;
- DGR ER 1198/2010.

Osservato che:

- la Legge regionale 4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali" al Capo III ( articoli da 6 a 14) stabilisce in materia di utilizzo agronomico di effluenti di allevamento quanto segue:  
*Art. 10 - Adeguamento delle norme regolamentari locali*
  1. *Le disposizioni concernenti l'utilizzazione agronomica emanate ai sensi della presente legge, sono vincolanti per gli Enti locali che sono tenuti ad adeguare gli atti e le norme regolamentari di loro competenza se ed in quanto in contrasto con le predette disposizioni. I medesimi Enti possono emanare discipline integrative delle norme regionali.*
  2. *Gli Enti locali provvedono all'adeguamento degli atti e delle norme regolamentari di loro competenza entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso il predetto termine le relative disposizioni cessano di avere efficacia.*

Preso atto che:

- la regolamentazione della disciplina dell'utilizzazione agronomica rispetto i corsi d'acqua, così come tratta nel RUE, è da considerarsi priva di efficacia in quanto sostituita integralmente dal testo regionale così come previsto dalla norma sopra richiamata;
- per quanto riguarda invece le distanze dai centri abitati, agglomerati rurali, case singole e relativi confini, a parte la normativa sui fanghi, nulla viene detto nelle altre leggi; pertanto risulta possibile asserire che quanto prescritto nel RUE non sia in contrasto con alcun testo vigente di legge e che pertanto non perda efficacia anche rispetto all'art. 10 della L.R.4./2007.

Considerato che:

- le fasce di rispetto attualmente vigenti penalizzano fortemente l'apporto di sostanza organica ai terreni. La fertilizzazione ha infatti un'importanza fondamentale in termini agronomici ed ambientali (mantenimento della struttura del terreno a beneficio delle colture e della fauna edafica, contributo significativo alla cattura della CO2, mantenimento di adeguata capacità di immagazzinamento delle acque e del loro sgrondo, nonché della resistenza all'erosione /desertificazione) tale da sconsigliare qualsiasi pratica tesa a diminuire l'utilizzo di fertilizzanti ai terreni agricoli;

Ritenuto che:

- sia lecito distinguere tra spandimento di matrici organiche soggette a Piano di Utilizzazione Agronomica che, proprio per la loro natura, possono originare odori nella loro movimentazione, a differenza di fertilizzanti di sintesi o minerali (urea, nitrati, concimi minerali complessi ecc.);

Richiamata:

- la nota interpretativa a firma del Dirigente del Settore Urbanistica con prot. n. 19457 del 03/08/2010;

Visto inoltre:

- l'articolo I.8 contenente la definizione di "Piano di Investimenti in Aziende Agricole"

Osservato che:

- la Misura 1a del Reg. CE 1257/1999 così come richiamata nell'articolo I.8 non esiste più dal 2007 ed è stata altresì sostituita dalla Misura 121 del Piano di Sviluppo Rurale a cui fa capo il Reg. CE 1698/2005

Osservato che:

- le proposte di modifica contenute nella presente delibera sono state sottoposte all'attenzione di ARPA e AUSL con comunicazione prot. n. 14019/11. Gli Enti si sono quindi espressi con lettera a firma congiunta pervenuta al Comune di Argenta in data 9/08/2011 con prot. 19679/11 con la quale si esprime sostanzialmente parere favorevole all'adeguamento normativo del RUE suggerendo opportune prescrizioni cautelative di buone pratiche agricole a chi effettua lo spandimento quali:
  - idonea arginatura o formazione di solco permanente, isolato idraulicamente dal reticolo superficiale circostante, per evitare il ruscellamento;
  - rapido interrimento delle matrici di spandimento, preferendo per i liquami l'iniezione diretta nel terreno e altre tecniche individuate dall'art. 22 della DAL 96/07, anche ai fini del contenimento delle emissioni odorigene;
  - divieto della pratica in concomitanza con eventi meteorici significativi;
  - realizzazione e mantenimento di fasce tampone per la protezione dei corsi d'acqua, così come dettagliato nell'Allegato 4 della DAL 96/07.

Ritenuto che:

- avendo il Comune di Argenta in previsione la revisione e l'adeguamento del Regolamento di Igiene esistente (risalente al 1979), che si ritiene essere la sede più opportuna per disciplinare in maniera articolata la materia degli spandimenti, in quella sede verranno quindi esplicitate le misure di buona pratica agricola così come suggerite da ARPA e AUSL nella lettera richiamata;

Osservato inoltre che:

- come suggerito da ARPA e AUSL, ai fini del completo recepimento della normativa sovraordinata, le distanze individuate nel RUE devono riguardare tutte le acque superficiali senza distinzione tra acque ad uso irriguo e/o scoli, ai sensi della DGR 350/2010 che sostituisce la DGR 1420/2002;

Visti:

- gli art. VII.4 comma 3 e VII.6 comma 2 del RUE approvato con DCC n.90 del 5/10/2009;
- gli artt. 2.1 comma 4, 2.16 comma 3 e 3.8 comma 1 del PSC approvato con DCC n.89 del 5/10/2009.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato espresso il parere favorevole sulla regolarità tecnica dal Dirigente Settore Urbanistica, Ambiente, Demanio e Patrimonio;

Dopo votazione palese da parte dei n. 18 Consiglieri presenti e votanti, di cui n. 13 favorevoli (P.D.- A.R.), n. 5 astenuti (P.D.L. – Lega Nord), n. 0 contrari;

## **DELIBERA**

1. di modificare l'art. III.39 del RUE vigente (di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) come segue:

TESTO VIGENTE

### **ART. III. 39 SPANDIMENTO DI FANGHI, DI LIQUAMI E DI FERTILIZZANTI**

*1. Lo spandimento di liquami di origine zootecnica, o di fanghi o di fertilizzanti è ammesso nel rispetto delle disposizioni sovraordinate che regolano la materia (Piano di spandimento) rispettando comunque le seguenti distanze minime:*

- m. 500 dal perimetro del territorio urbanizzato residenziale (ossia al netto degli ambiti ASP);
- m. 300 dai nuclei residenziali rurali (di cui all'ART. 3.19);

- m. 50 da abitazioni sparse;
- m. 200 da corsi d'acqua ad uso irriguo;
- m. 20 da scoli;
- m. 20 dai confini di proprietà.

*Ai fini della verifica di sostenibilità degli spandimenti rispetto alla classificazione del territorio come area vulnerabile da nitrati, vanno esclusi dalla SAU i terreni compresi entro le distanze sopra indicate.*

#### TESTO MODIFICATO

##### **ART. III. 39 SPANDIMENTO DI FANGHI, DI LIQUAMI E DI FERTILIZZANTI**

*1. Lo spandimento di liquami di origine zootecnica, o di fanghi o di fertilizzanti è ammesso nel rispetto delle disposizioni sovraordinate che regolano la materia (Piano di spandimento) rispettando comunque le seguenti distanze minime:*

- m. 500 dal perimetro del territorio urbanizzato residenziale (ossia al netto degli ambiti ASP);
- m. 300 dai nuclei residenziali rurali (di cui all'ART. 3.19);
- m. 50 da abitazioni sparse;
- m. 10 da acque superficiali;
- m. 20 dai confini di proprietà.

*Ai fini della verifica di sostenibilità degli spandimenti rispetto alla classificazione del territorio come area vulnerabile da nitrati, vanno esclusi dalla SAU i terreni compresi entro le distanze sopra indicate.*

2. di modificare l'art. I.8 del RUE vigente (di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) come segue:

#### TESTO VIGENTE

...

##### **PIA. Piano di investimenti in Azienda agricola**

*Il Piano di investimenti in Azienda agricola è uno strumento attuativo, di cui all'ART. IV.36, formulato sulla base del modulo di Domanda di adesione al "Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna – Misura 1 a – Investimenti nelle aziende agricole" (Reg CE 1257/99).*

...

#### TESTO MODIFICATO

...

##### **PIA. Piano di investimenti in Azienda agricola**

*Il Piano di investimenti in Azienda agricola è uno strumento attuativo, di cui all'ART. IV.36, formulato sulla base del modulo di Domanda di adesione al "Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna – Misura 1 a – Investimenti nelle aziende agricole" (Reg CE 1257/99) e successive modifiche e integrazioni.*

...

3. Di dichiarare dopo votazione palese da parte dei n. n. 18 Consiglieri presenti e votanti, di cui n. 13 favorevoli (P.D.- A.R.), n. 5 astenuti (P.D.L. – Lega Nord), n. 0 contrari, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 al fine di facilitare l'attuazione fin da subito delle pratiche agronomiche in relazione alla stagione consentita.

## **DISPONE IN VIA INTERPRETATIVA**

4. Per quanto in narrativa, l'art. III.39, comma 1 del RUE, disciplinante le distanze di spandimento di fanghi liquami e fertilizzanti deve conseguire applicazione alla stregua delle seguenti analisi interpretative:
  - a. le distanze sono da intendersi riferite ai soli prodotti di origine organica sottoposti a Piano di Utilizzazione Agronomica;
  - b. i metri 50 da abitazioni e case sparse sono da intendersi ad esclusione di quelle di proprietà di colui che realizza lo spandimento;
  - c. i metri 20 dai confini di proprietà sono da intendersi qualora non sussista una liberatoria da parte del confinante che consenta lo spandimento fino alla linea di confine la sua proprietà.
  
5. Per quanto in narrativa, l'art. III.40, commi 1 e 2 del RUE, disciplinante le distanze di stoccaggio di fanghi liquami e fertilizzanti deve conseguire applicazione alla stregua delle seguenti analisi interpretative:
  - a. i metri 50 da abitazioni e case sparse sono da intendersi ad esclusione di quelle di proprietà di colui che realizza lo spandimento;
  - b. i metri 20 dai confini di proprietà sono da intendersi qualora non sussista una liberatoria da parte del confinante che consenta lo spandimento fino alla linea di confine la sua proprietà.

**Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000**

**Parere regolarità tecnica: favorevole**

f.to in digitale Frasson Arch. Natascia